



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO



**Città metropolitana
di Venezia**

PNRR - M1 C1 sub-investimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e locale"
Progetto 1000 esperti - CUP H11B21007650006

La fase di esecuzione dei lavori pubblici alla luce del D. Lgs. 209/2024

Relatore: Ing. Trombetta Maria Moira

Referenti: Direttore Generale Ing. Torricella e Dott. Pozzer
per la Città Metropolitana di Venezia

Obiettivi del corso



Comprendere le principali novità normative introdotte dal correttivo



Analizzare le implicazioni pratiche nella gestione dell'esecuzione



Approfondire con esempi per migliorare la gestione degli appalti in corso



Contenuti

1. Revisione prezzi

2. Contabilità semplificata

3. Anticipazione a scaglioni

4. Categorie scorporabili

5. Subappalti e subaffidamenti

Revisione prezzi - Normativa



ART. 60 D. LGS. 36/2023
MODIFICATO DAL D. LGS. 209/2024



PRINCIPIO DELL'**AUTOMATISMO**
NEI MECCANISMI DI REVISIONE

Revisione prezzi - Novità

- Con il Decreto Legislativo n. 209/2024 vengono introdotti importanti aggiornamenti all'articolo 60 del Codice dei contratti.
- Le modifiche non solo modificano alcuni criteri di revisione dei prezzi già esistenti, ma introducono anche nuove disposizioni che mirano a rendere più chiara e specifica l'applicazione di tali clausole.
- Con riferimento all'ambito di applicazione di tali clausole, il Correttivo apporta **sostituzioni ai commi 1, 2, 3, 4** dell'art. 60 del D.lgs. n. 36/2023 e inserisce i **nuovi commi 2-bis, 4-bis, 4-ter e 4-quater** e l'**Allegato II.2-bis: “Modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi”**, disciplinante le modalità di attuazione delle clausole revisionali.

Revisione prezzi

Art. 60 comma 1

Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è **obbligatorio** l'inserimento delle **clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del contratto.**

**NON DEVE ALTERARE
LA NATURA DEL
CONTRATTO**

Revisione prezzi

Art. 60 comma 2

Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano:

a) una **variazione del costo dell'opera**, in aumento o in diminuzione, **superiore al 3 per cento dell'importo complessivo** e operano **nella misura del 90 per cento del valore eccedente** la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire;

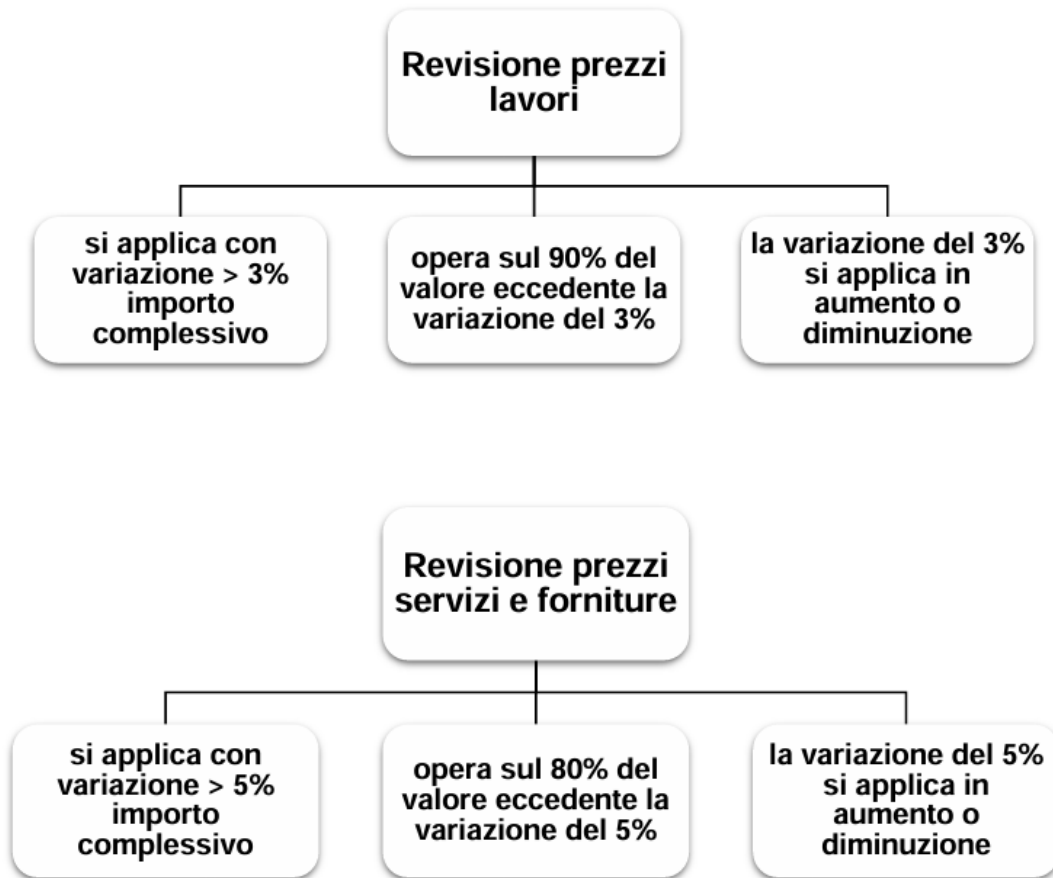
IL 3% DIVENTA UNA SORTA DI FRANCHIGIA >> CALCOLATO SOLO SULL'ECCEDEXZA

b) una **variazione del costo della fornitura o del servizio**, in aumento o in diminuzione, **superiore al 5 per cento dell'importo complessivo** e operano **nella misura dell'80 per cento del valore eccedente** la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

IL 5% DIVENTA UNA SORTA DI FRANCHIGIA >> CALCOLATO SOLO SULL'ECCEDEXZA PERÒ HO EVENTUALI MECCANISMI ORDINARI DI ADEGUAMENTO SE NEL CONTRATTO SONO PREVISTI

Revisione prezzi

Schema riassuntivo



Revisione prezzi

Art. 60 comma 3

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, **si utilizzano i seguenti indici sintetici :**

- a) **con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater;**
- b) **con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici, anche disaggregati, delle retribuzioni contrattuali orarie.**

Revisione prezzi

Art. 60 comma 4

Con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito L'ISTAT, sono adottati i singoli indici di costo delle lavorazioni, sulla base delle **tipologie omogenee di cui alla tabella A dell'allegato II.2-bis**, per la determinazione degli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4 quater.

Inoltre, il nuovo **comma 4-bis** stabilisce che gli indici di prezzo menzionati nel comma 3, lettera b), devono essere pubblicati unitamente alla relativa modalità di calcolo **sul portale istituzionale dell'ISTAT**. Mentre, il nuovo **comma 4-ter** prevede che, per gli appalti di **servizi e forniture** che dispongono di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, è **possibile fare riferimento a questi indici specifici** anche in sostituzione di quelli previsti dal comma 3, lettera b).

Revisione prezzi – Commento 1

Una delle modifiche più rilevanti è stata introdotta al **comma 2 dell'art. 60** con **riferimento alle percentuali** e alle **condizioni necessarie** per l'attivazione delle clausole di revisione dei prezzi.

Nella versione originaria del D. Lgs. 36/2023 si stabiliva l'attivazione di tali clausole solo successivamente ad una variazione dei costi, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e le stesse operavano nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire senza una chiara distinzione tra lavori, servizi e forniture.

Il Decreto Correttivo introduce **una distinzione tra settori**, inserendo due diverse soglie percentuali per i contratti di **Lavori** e per quelli di **Servizi e Forniture**, specificando poi **diverse soglie percentuali per l'attivazione delle clausole di revisione dei prezzi**.

Attivo da subito o siamo in regime transitorio e serve provvedimento del MIT relativamente ai lavori?
Parere MIT n. 3312 del 3/4/2025 oppure Art. 16 comma 1 Allegato II.2-bis

Revisione prezzi – Commento 2

Per quanto riguarda i **contratti di servizi e forniture**, il Decreto Correttivo introduce una novità importante al **comma 2-bis dell'articolo 60**. Oltre alle clausole di revisione dei prezzi, è ora **possibile** inserire **meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo basati su un indice inflattivo**, convenzionalmente individuato tra le parti. Questi meccanismi, tuttavia, **non influenzano il calcolo delle variazioni di prezzo della fornitura o del servizio** che sono rilevanti per l'attivazione delle clausole di revisione **previste dalla lettera b) del comma 2**.



FACOLTATIVO

Meccanismi Operativi della Revisione Prezzi

Modalità di Attivazione

◆ Si applica sia ai lavori di nuova costruzione che ai lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria

Revisione automatica (ex officio)

- Applicata **d'ufficio** quando l'incremento/decremento degli indici supera la **soglia del 3%**.
- Non è richiesta alcuna domanda da parte dell'esecutore.
- Il Direttore Lavori effettua il calcolo e la contabilizzazione del SAL revisionale.

Meccanismi Operativi della Revisione Prezzi

Soglie di applicazione

Soglia del 3% (Art. 60, comma 1)

- La revisione scatta **solo sulla parte eccedente il $\pm 3\%$** di variazione rispetto all'indice sintetico di aggiudicazione.
- Serve a escludere oscillazioni minori considerate fisiologiche.

Meccanismi Operativi della Revisione Prezzi

Applicazione parziale del meccanismo



Applicazione parziale

- La revisione **non riguarda l'intero contratto**, ma solo le **prestazioni già contabilizzate** al momento del SAL.
- Si applica solo su quote **già eseguite e valutate a prezzi di contratto**.

Esclusi:

- Lavori futuri non ancora eseguiti
- Quote soggette a riserve o contenziosi in corso.

Meccanismi Operativi della Revisione Prezzi

Stazioni appaltanti

- Lo strumento con cui la stazione appaltante verifica le suddette variazioni al fine dell'attivazione della revisione prezzi è l'**indice sintetico** di progetto che è **calcolato dal progettista sulla base dell'importo complessivo di aggiudicazione e delle tipologie omogenee di lavorazioni** in cui è stato suddiviso il progetto (rif. **art.4 All.II.2-bis**)
- Il **valore di riferimento** per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'**indice revisionale relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione** che è punto di partenza da cui calcolare la revisione prezzi (rif. **art.4, co.2 - All.II.2-bis**)
- In caso di **varianti in corso d'opera** la stazione appaltante, sentito il progettista, ha l'onere di **ridefinire l'indice sintetico** di progetto (rif. art. **7 All.II.2-bis**)
- La revisione prezzi **si applica** anche agli **accordi quadro ed ai subappalti**: se la stazione appaltante paga direttamente i subappaltatori, la revisione prezzi si determina e si paga con le modalità previste per il contratto dell'Appaltatore; negli altri casi è l'Appaltatore che riconosce e paga la revisione prezzi, secondo le modalità previste nel contratto di subappalto e nel rispetto delle disposizioni dell'art. 60 (rif. **artt. 6-8 All.II.2-bis**)

Fonti ufficiali per la determinazione degli indici

- ◆ **MIT – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**
 - Pubblica mensilmente gli **indici T.O.L.** (Tipologie Omogenee di Lavorazione)
 - Fonte **primaria e prevalente** per i calcoli

- 📄 **DEFR – Documento di Economia e Finanza Regionale**
 - Utilizzabile per integrazione o specificità territoriali, **se coerente con la metodologia MIT**
 - Spesso utile per lavori a carattere locale

- 📄 **Listini Regionali / Camere di Commercio / Prezzari locali**
 - Fonti di supporto **non prevalenti** per la revisione automatica
 - Utili per la formazione dei prezzi iniziali o per perizie giustificative

Fonte	Priorità	Applicabilità revisione
Indici MIT – TOL	 Alta	✅ Obbligatoria se disponibile
DEFR	Media	✅ Se coerente con metodologia MIT
Listini / Prezzari locali	Bassa	❌ Solo per analisi di supporto

Ambito	Modalità operativa prevista	Impatto gestionale e amministrativo
SAL (Stato Avanzamento Lavori)	La revisione si attiva solo se la variazione dell'indice sintetico supera il 3% rispetto al mese di aggiudicazione. La quota revisionale (90% dell'eccedenza) viene calcolata solo sull'importo eseguito nel singolo SAL .	Il Direttore dei Lavori deve monitorare mensilmente gli indici; la revisione viene inserita come voce autonoma nei registri di contabilità . Implica una gestione più articolata dei SAL e dei relativi atti contabili.
Quadro Economico di progetto	Deve contenere una specifica voce "Revisione prezzi" , separata da altre risorse come imprevisti, somme a disposizione, ecc. Tale voce può essere aggiornata in fase esecutiva.	È necessario allocare risorse dedicate fin dalla progettazione . In caso di variazione significativa, il quadro economico va rimodulato con delibera motivata .
Programmazione finanziaria	Le stazioni appaltanti devono stimare l'effetto della revisione prezzi già in fase di progettazione (a livello di cronoprogramma e quadro economico). È raccomandato l'uso di scenari di simulazione sulla base dell'andamento dei costi.	Occorre accantonare preventivamente fondi adeguati , aggiornare i piani finanziari e considerare i potenziali impatti sulla copertura pluriennale della spesa . Richiede un coordinamento attento con il responsabile finanziario e con la programmazione triennale.

Effetti operativi e gestionali della Revisione Prezzi

Revisione prezzi

Esempio numerico completo

RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO PUBBLICO

Contratto aggiudicato il 16 aprile 2025 del valore complessivo di **€2.000.000**, seguendo il modello previsto dall'Art. 60, con revisione prezzi basata sugli indici MIT aggiornati al SAL.

Si tratta un **esempio guidato** di come applicare l'Art. 60 per il **calcolo della revisione prezzi** usando le **Tipologie Omogenee di Lavorazioni (T.O.L.)** e l'**indice sintetico**.

L'obiettivo è mostrare i passaggi chiave.

Procedura di calcolo del SAL revisionale

- 1) **Redazione del SAL ordinario** con tutte le voci delle lavorazioni eseguite nel periodo di riferimento;
- 2) **Individuazione delle lavorazioni che**, sulla base degli indici di costo delle lavorazioni adottati periodicamente dal Mit (*articolo 60, nuovo comma 4 del d.lgs. 36/2023 aggiunto dall'articolo 23, comma 1, lettera "e" del d.lgs. 209/2024*), **sono variate per una percentuale superiore a 3 o 5 per cento** (*per lavori o servizi e forniture*);
- 3) **La variazione dei prezzi è calcolata con riferimento al prezzo posto a base di appalto in sede di gara per l'affidamento;**
- 4) **Viene isolato**, per ciascuna voce di costo esaminata con aumento superiore alle percentuali indicate (3 e 5 per cento), **l'incremento rispetto ai prezzi contrattuali;**
- 5) **Si calcola** il 90 per cento (per i lavori) o l'80 per cento (per i servizi) **all'incremento di ogni voce rispetto ai prezzi contrattuali** e quell'importo viene **inserito nella colonna delle somme da riconoscere** per ogni voce che sia stata oggetto della variazione.
- 6) **La somma di tutte le voci** così calcolate definisce l'importo relativo ad ogni **SAL-REVISIONALE** che dovrà essere corrisposto obbligatoriamente all'esecutore.

Revisione prezzi – Esempio

1. Scomporre il progetto in Tipologie Omogenee di Lavorazioni (T.O.L.)

Tabella A.1 dell'All. II. 2-bis

CODICE TOL	DESCRIZIONE TIPOLOGIE OMOGENEE LAVORAZIONI (T.O.L.)
TOL.1	Opere edili su edifici e manufatti non soggetti a tutela dei beni culturali
TOL.2	Opere edili su edifici e manufatti soggetti a tutela dei beni culturali
TOL.3	Scavi archeologici, restauri specialistici di beni del patrimonio culturale e di interesse storico
TOL.4	Lavori di movimento terra, demolizioni, opere di protezione ambientale, ingegneria naturalistica e opere a verde
TOL.5	Pavimentazioni in conglomerato bituminoso
TOL.6	Strutture, opere di ingegneria e manufatti in acciaio
TOL.7	Strutture, opere di ingegneria e manufatti in calcestruzzo armato, anche prefabbricato
TOL.8	Strutture, opere di ingegneria e manufatti in legno
TOL.9	Gallerie e opere d'arte nel sottosuolo realizzate con metodo tradizionale
TOL.10	Gallerie e opere d'arte nel sottosuolo realizzate con metodo meccanizzato
TOL.11	Acquedotti, gasdotti, opere di irrigazione e fognature
TOL.12	Opere marittime e lavori di dragaggio, opere fluviali e di difesa del suolo
TOL.13	Impianti per la produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica in alta e media tensione per la trazione elettrica e l'illuminazione pubblica
TOL.14	Impianti elettrici, tecnologici, radiotelefonici e antintrusione
TOL.15	Impianti meccanici, termici, di condizionamento, idrico sanitari e trasportatori
TOL.16	Impianti di potabilizzazione e depurazione
TOL.17	Impianti di segnalamento, sicurezza del traffico e telecomunicazioni
TOL.18	Armamento ferroviario
TOL.19	Opere di fondazione speciale, indagini geologiche e geotecniche
TOL.20	Conferimento rifiuti a impianto di smaltimento o recupero

Tabella A.2

T.O.L.1	Opere edili su edifici e manufatti non soggetti a tutela dei beni culturali	Riguarda la nuova costruzione e la manutenzione, la ristrutturazione o il consolidamento di edifici civili e industriali non soggetti a tutela dei beni culturali quali, in via esemplificativa, le residenze, le carceri, le scuole, e caserme, gli uffici, i teatri, gli ospedali, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane e gli edifici aeroportuali. Include, in via esemplificativa e non esaustiva: infissi e rivestimenti interni ed esterni, pavimentazioni, massetti e sottofondi, solai (esclusi quelli interamente in cemento armato), altri manufatti in materie plastiche, materiali vetrosi e simili, murature e tramezzature comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, opere di finitura quali isolamenti termici e acustici, controsoffittature, barriere al fuoco e opere di impermeabilizzazione, facciate continue e coperture in alluminio, apparecchi di appoggio in gomma. Sono da escludere: Impianti elettrici, tecnologici, radiotelefonici, antintrusione, meccanici, termici, di condizionamento, idrico sanitari e trasportatori, le strutture e i manufatti in legno, in acciaio (travi, coperture, ecc.), in cemento armato gettato in opera o prefabbricato (pilastri, travi, pozzetti, serbatoi pensili e silos), gli scavi e i movimenti terra, le demolizioni, la raccolta di materiali di risulta e il loro smaltimento e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle T.O.L. Specializzate.
---------	---	--

Il Progettista scompone il Progetto in TIPOLOGIE OMOGENEE di LAVORAZIONI (T.O.L.) sulla base della Tabella A.1 e in seguito associa a ciascuna T.O.L. i costi delle lavorazioni di pertinenza, utilizzando la Tabella A.2 dell'All. II. 2-bis.

Revisione prezzi – Esempio

2. Ripartizione del Contratto in Tipologie Omogenee di Lavorazioni (T.O.L.)

Consideriamo una suddivisione ipotetica:

T.O.L.	Importo (€)	Peso (percentuale)
TOL 01 – Opere edili	1.000.000	0,50
TOL 04 – Movimentazione terra/demolizioni	300.000	0,15
TOL 07 – Strutture in cemento armato	400.000	0,20
TOL 14 – Impianti elettrici	150.000	0,075
TOL 15 – Impianti idraulici e termici	150.000	0,075
Totale	2.000.000	1,00

Il Progettista, sulla base all'importo complessivo del progetto come risultante dal provvedimento di aggiudicazione, determina i pesi percentuali di ciascuna T.O.L. **(Pertanto occorre che nei documenti di gara sia richiesto che l'offerta sia scomponibile secondo le tipologie di lavorazioni individuate).**

Revisione prezzi - Esempio

3. Calcolo dell'Indice Sintetico al Momento dell'Aggiudicazione (I_{sm0})

Alla data di aggiudicazione (16 aprile 2025) vengono presi i valori degli indici MIT per ciascuna T.O.L. (valori ipotetici):

- $I_{01} = 100$
- $I_{04} = 95$
- $I_{07} = 105$
- $I_{14} = 102$
- $I_{15} = 98$

Il calcolo dell'**indice sintetico iniziale**, I_{sm0} , avviene con la formula:

$$I_{sm0} = I_{01} \times 0,50 + I_{04} \times 0,15 + I_{07} \times 0,20 + I_{14} \times 0,075 + I_{15} \times 0,075$$

Calcoliamo:

- $100 \times 0,50 = 50$
- $95 \times 0,15 = 14,25$
- $105 \times 0,20 = 21$
- $102 \times 0,075 = 7,65$
- $98 \times 0,075 = 7,35$

Somma:

$$50 + 14,25 + 21 + 7,65 + 7,35 \approx 100,25$$

Quindi, $I_{sm0} = 100,25$.

Revisione prezzi - Esempio

4. Calcolo dell'Indice Sintetico al Momento del SAL (Ismx)

Supponiamo che, **al momento di un SAL** (ad es. dopo un certo periodo di avanzamento lavori), si rilevino i seguenti nuovi indici MIT:

- $I01' = 105$
- $I04' = 96$
- $I07' = 110$
- $I14' = 105$
- $I15' = 101$

Quindi l'**indice sintetico aggiornato** (Ismx) si calcola come:

$$I_{smx} = I01' \times 0,50 + I04' \times 0,15 + I07' \times 0,20 + I14' \times 0,075 + I15' \times 0,075$$

Calcoliamo:

- $105 \times 0,50 = 52,5$
- $96 \times 0,15 = 14,4$
- $110 \times 0,20 = 22$
- $105 \times 0,075 = 7,875$
- $101 \times 0,075 = 7,575$

Somma:

$$52,5 + 14,4 + 22 + 7,875 + 7,575 \approx 104,35$$

Quindi, **Ismx = 104,35**.

Revisione prezzi - Esempio

5. Determinazione della Variazione Percentuale

La variazione percentuale rispetto all'aggiudicazione è data da:

$$\Delta = \frac{I_{smx} - I_{sm0}}{I_{sm0}}$$

Sostituendo i valori:

$$\Delta = \frac{104,35 - 100,25}{100,25} = \frac{4,10}{100,25} \approx 0,04095 \quad (\text{ossia circa } 4,1\%)$$

Nota: Il Direttore Lavori accerta quando si supera la soglia di attivazione del 3% e calcola variazione dell'indice al momento del SAL

Revisione prezzi - Esempio

6. Calcolo del SAL Revisionale

La formula tipica indicata è:

$$SAL_{rpx} = SAL_{cpx} \times 0,9 \times (\Delta - 0,03)$$

Dove:

- **SAL_{cpx}** = SAL calcolato ai prezzi di contratto
- **0,9** indica la percentuale (90%) riconosciuta sull'eccedenza
- **($\Delta - 0,03$)** rappresenta la parte eccedente la soglia del 3%

Poniamo, ad esempio, che al momento del SAL la quota dei lavori eseguiti (ai prezzi di contratto) sia pari a:

$$SAL_{cpx} = €1.200.000$$

Calcoliamo la differenza eccedente:

$$\Delta - 0,03 = 0,04095 - 0,03 = 0,01095 \quad (\text{ossia circa } 1,095\%)$$

Quindi:

$$SAL_{rpx} = 1.200.000 \times 0,9 \times 0,01095 \approx 1.200.000 \times 0,009855 \approx €11.826$$

Il DL calcola il SAL Revisionale secondo le percentuali dell'art. 60

Revisione prezzi - Esempio

7. Conclusioni e Registrazione in Contabilità

- **Valore iniziale del contratto:** €2.000.000
- **Indice sintetico iniziale (Ism0):** 100,25
- **Nuovo indice sintetico (Ismx):** 104,35
- **Variazione Percentuale:** circa 4,1% (superiore alla soglia del 3%)
- **Incremento di revisione (eccedenza):** circa 1,095%
- **SAL a prezzi di contratto (SALcpx):** €1.200.000
- **SAL Revisionale (SALrpx):** circa €11.826

Il Direttore Lavori provvederà a registrare in contabilità, per quel SAL, l'integrazione derivante dalla revisione prezzi: l'importo dei SAL eseguiti (SALcpx) verrà integrato con **SALrpx = €11.826.**

SAL revisionale per l'applicazione della Revisione prezzi

Per l'aggiornamento dei corrispettivi dovuti all'esecutore delle opere in caso di variazioni dei singoli prezzi superiori al 3 per cento per i lavori e al 5 per cento per i servizi e forniture **è necessario redigere un SAL-revisionale che viene emesso in parallelo con il SAL ordinario.**

Dopo la redazione del SAL-revisionale da parte del DL, il RUP procederà alla predisposizione del **certificato di pagamento-BIS** corrispondente ai dati rilevati dal relativo SAL-REVISIONALE.

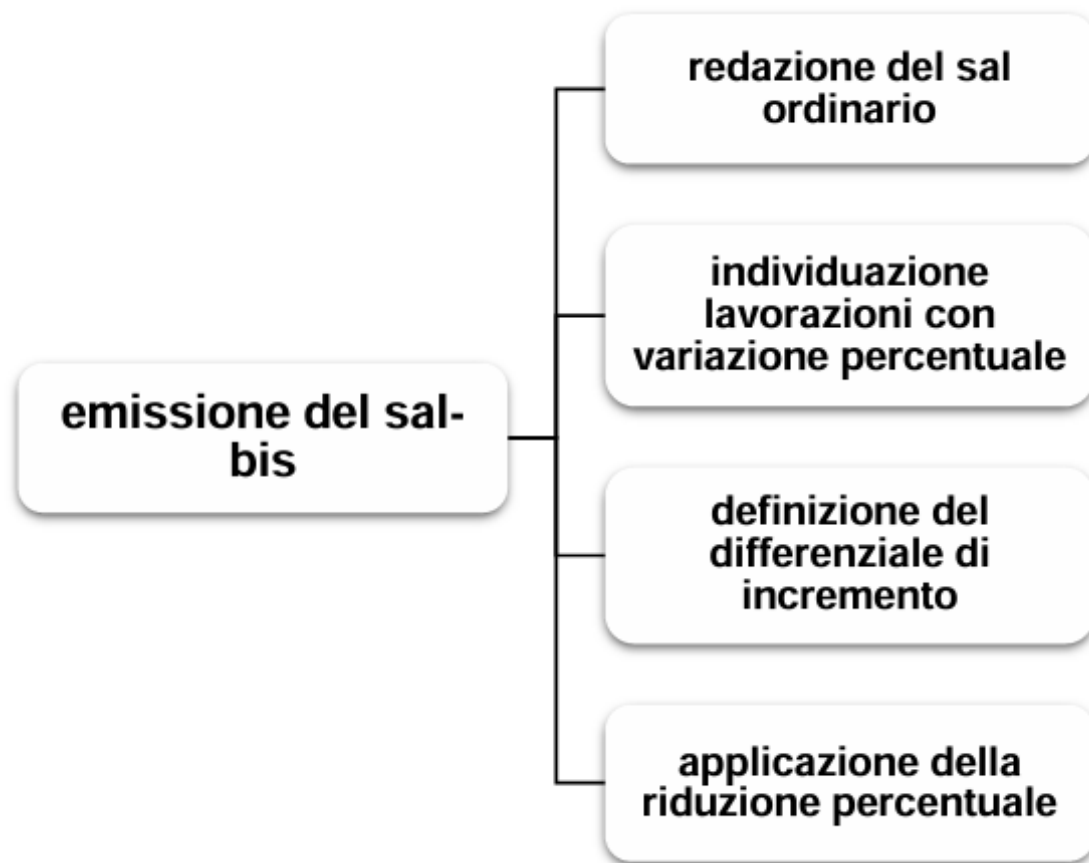
Questa **procedura dovrà essere ripetuta in parallelo ad ogni emissione di SAL ordinario** e i documenti redatti nel modo descritto costituiranno parte integrante della contabilità dell'appalto da redigere su sistema digitale (*come previsto dall'articolo 12, comma 10, dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023 come modificato dall'articolo 92, comma 1, lettera "c", punto "2" del d.lgs. 209/2024*).

Disponibilità delle risorse da utilizzare per la copertura della Revisione prezzi

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui all'articolo 60 del D.Lgs. 36/2023 le stazioni appaltanti utilizzano:

- a) nel limite del **50 per cento**, le risorse appositamente accantonate per **imprevisti** nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziata annualmente relativamente allo stesso intervento;
- b) le **somme derivanti da ribassi d'asta**, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
- c) le **somme disponibili relative ad altri interventi ultimati** di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Schema riassuntivo - Fine Esempio



**Calcolo del
SAL revisionale
per l'applicazione
dell'art. 60**

Contabilità semplificata

Obiettivi



**APPLICAZIONE PER CONTRATTI
DI LAVORI SOTTO SOGLIA,
COME DEFINITI DALL'ART. 14
DEL CODICE**



**RIDUZIONE DEGLI
ADEMPIMENTI DOCUMENTALI
TRADIZIONALI
(LIBRETTI MISURE, REGISTRI
GIORNALIERI, CRE, ECC.)**



**FAVORIRE L'EFFICIENZA NELLA
GESTIONE DEGLI APPALTI DI
MINORE ENTITÀ,
CON FOCUS SULLA
TRACCIABILITÀ E
RESPONSABILITÀ**

Contabilità semplificata

Allegato II.14 - Art. 12 c. 11-bis

Il Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 introduce disposizioni specifiche sulla contabilità semplificata per i lavori pubblici di **importo inferiore a 40.000 euro**. In particolare, l'**articolo 92** del decreto **modifica l'Allegato II.14, articolo 12** del Codice dei contratti pubblici, **inserendo il comma 11-bis**, che prevede:

«Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.»

Contabilità semplificata

Quando si applica

- **Contabilità semplificata:** Per lavori sotto i 40.000 euro (IVA esclusa), è possibile ridurre gli adempimenti documentali tradizionali.
- **Tipologia di contratto:** lavori pubblici (non forniture o servizi).
- **Ruolo del Direttore dei Lavori:** Il DL è responsabile della verifica della corrispondenza tra i lavori eseguiti e le fatture presentate, apponendo il visto che attesta la regolare esecuzione.

Contabilità semplificata

Implicazioni operative

1. Nessun libretto delle misure o registro di contabilità tradizionale

Non è necessario compilare i documenti previsti nella contabilità ordinaria (es. libretto delle misure, registro di contabilità, stato avanzamento lavori - SAL).

2. Verifica tecnica semplificata

Il Direttore dei Lavori (DL) verifica che le opere eseguite siano conformi a quanto descritto nelle fatture.

3. Sostituzione del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE)

Il CRE può essere sostituito da un **visto del DL sulle fatture** che conferma la corrispondenza con il lavoro eseguito.

Contabilità semplificata

Esempio pratico 1

Manutenzione ordinaria sotto soglia

Scenario:

Intervento di manutenzione tetto su una scuola pubblica.

Importo: € 18.000

Durata dei lavori: 10 giorni

Applicazione:

- L'impresa presenta una fattura unica di € 18.000 al termine dei lavori.
- Il Direttore dei Lavori:
 - ✓ Effettua un sopralluogo.
 - ✓ Accerta che gli interventi descritti nella fattura sono stati eseguiti.
 - ✓ Appone il visto sulla fattura, che funge da verifica tecnica e da “certificato di regolare esecuzione”.

Risultato:

- Nessun obbligo di predisporre libretti di misura o altri registri.
- Procedura conclusa con una sola verifica.

Contabilità semplificata

Esempio pratico 2

Intervento in più fasi

Scenario:

Sistemazione recinzione esterna in due lotti successivi.

Importo complessivo: € 32.000

L'impresa esegue due fasi da € 16.000 ciascuna.

Applicazione:

- L'impresa emette due fatture separate.
- Dopo ciascun lotto:
 - ✓ Il DL effettua sopralluogo.
 - ✓ Verifica che i lavori del lotto siano stati svolti.
 - ✓ Appone il visto su ciascuna fattura.

Nota: in caso di pagamento in più tranches, ciascuna verifica va riferita alla singola parte eseguita.

Anticipazione a scaglioni

Art. 35 comma 2

L'anticipazione può essere erogata in più soluzioni, per scaglioni di importo o per fasi di lavorazione, sulla base del cronoprogramma e della disponibilità di risorse a bilancio.

NOTA Questa novità risponde alla necessità di:

- agevolare la liquidità dell'esecutore,
- rendere compatibile la spesa con la programmazione finanziaria della stazione appaltante.

Aspetto	Prima (36/2023)	Dopo (209/2024)
Anticipazione standard	Fino al 30%, una tantum	Fino al 30%, possibile in più tranches
Modalità di erogazione	Unica soluzione	Frazionabile per scaglioni o fasi
Legame con cronoprogramma	Non richiesto esplicitamente	Obbligatorio per definire tempi e importi
Motivazione	No specifica	Bilanciata con disponibilità finanziaria della PA

Anticipazione

Cosa cambia rispetto al testo originario del Codice (D. Lgs. 36/2023)?

Anticipazione a scaglioni

Esempio applicativo

Contratto di lavori pubblici da € 1.000.000

Anticipazione prevista: **20% (€ 200.000)**

Modalità scaglionata:

- **Fase 1 – Inizio cantiere: € 80.000**
- **Fase 2 – Avvio opere strutturali: € 70.000**
- **Fase 3 – Consegna materiali impiantistici: € 50.000**

Totale: € 200.000 (come da massimale contrattuale)

Anticipazione a scaglioni

- **L'anticipazione** (anche a scaglioni) deve **essere coperta da risorse effettive**, stanziata **autonomamente**.
- Non è ammesso spostare risorse da “imprevisti” per pagare anticipazioni.
- Se l'amministrazione ha **scarsa liquidità**, deve pianificare attentamente il cronoprogramma e **ridurre o frazionare l'anticipazione**, ma **non può attingere agli imprevisti** per coprire mancanze.

Anticipazione a scaglioni



Suggerimento operativo

Nel **cronoprogramma finanziario** della stazione appaltante:

- prevedere **capitoli distinti** per anticipazioni e imprevisti;
- assicurare che **gli imprevisti restino disponibili** fino a conclusione lavori per coprire eventuali criticità reali.



Pausa per ricaricarsi

Categorie scorporabili

Art. 31 comma 7 dell'Allegato I.7

Le varie **voci di lavoro del computo metrico estimativo** vanno aggregate secondo le rispettive categorie di appartenenza, generali e specializzate, allo scopo di rilevare i rispettivi importi, in relazione ai quali individuare:

a) la categoria prevalente;

b) le categorie scorporabili;

c) nell'ambito delle categorie di cui alla lettera b), le categorie di opere relative a lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, individuate ai sensi dell'allegato II.12 al codice.

Art. 40 c. 2 lettera f) n. 9 dell'Allegato I. 7

Prevede che la **verifica della progettazione** debba rilevare:

9) il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuino la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il 10 per cento dell'importo totale dei lavori;

Categorie scorporabili

Art. 100 comma 4

Per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro le stazioni appaltanti richiedono che gli operatori economici siano qualificati.

... Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto.

Conforme l'Allegato II.12, art. 1, comma 2:

«l'attestazione di qualificazione (...) costituisce **condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria** ai fini dell'affidamento di lavori pubblici».

Segue, come corollario, il **comma 3**:

«Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti».

Categorie scorporabili: tutte a qualificazione obbligatoria?

LA QUESTIONE INTERPRETATIVA GENERATA DAL
D.LGS. 36/2023, ART. 226 COMMA 3-BIS,
QUALE INTRODOTTO DAL "CORRETTIVO" ASSUNTO CON IL D.LGS. 209/2024

A seguito dell'introduzione dell'art. 226, comma 3-bis del D.Lgs. 36/2023 e del D.Lgs. 209/2024, è stato **abrogato l'art. 12 del D.L. 47/2014** (in materia di qualificazione degli esecutori dei LL.PP).

TESTO Art. 226, comma 3-bis

«A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è abrogato l'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80».



SOLO ART. 12 D.L. 47/2014 ORA ABROGATO INDIVIDUAVA LE
CATEGORIE SCORPORABILI A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA E,
INDIRETTAMENTE, QUELLE A QUALIFICAZIONE NON OBBLIGATORIA
(T.R.G.A., BOLZANO, 6 MARZO 2024, N. 62; T.A.R. TOSCANA, I, 15
OTTOBRE 2024, N. 1177)



TUTTE LE SCORPORABILI SAREBBERO ORA A
QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA.

Categorie scorporabili

..pareri

MIT n. 2336 del 8 marzo 2024

“Pertanto nel nuovo Codice D. Lgs n. 36/2023 si deve ritenere che non sussista più alcuna disciplina specifica in materia di SIOS e, non ricorrendo alcuna distinzione tra categorie a qualificazione obbligatorie e non, ad oggi tutte le categorie sono a qualificazione obbligatoria”

MIT n. 3255 del 30 gennaio 2025

“Si conferma, tutte le categorie SOA sono a qualificazione obbligatoria.”

Categorie Scorporabili e Qualificazione .. Dubbi interpretativi

Certo è che, le categorie scorporabili sono unicamente quelle individuate dalla stazione appaltante e indicate come tali negli atti di gara.

Bisogna avere la consapevolezza che sin dalla progettazione, ancor più che nel passato, occorre proiettarsi concretamente nella prospettiva della gara (o dell'affidamento): indicando in maniera precisa i requisiti di qualificazione delle imprese ed i conseguenti riflessi in materia di subappalto, avvalimento, costituzione di RTI.



Il punto centrale

Se il “correttivo appalti” (D.Lgs. 209/2024) abroga, dal 31 dicembre 2024, l’art. 12 del D.L. 47/2014:



Non esiste più un elenco normativo di categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria e indirettamente non obbligatoria.



Interpretazioni

Prima tesi: “si deve ritenere che non sussista più alcuna disciplina specifica in materia di SIOS e, **non ricorrendo alcuna distinzione tra categorie a qualificazione obbligatorie e non, ad oggi tutte le categorie sono a qualificazione obbligatoria**”.

Seconda tesi: “non sarebbe più possibile individuare categorie di lavorazioni scorporabili a qualificazione obbligatoria”, con il risultato della piena operatività di quanto previsto dall’art. 30 dell’allegato II.12 al Codice, che **consente al concorrente singolo di partecipare alla gara qualora in possesso dei requisiti relativi alla sola categoria prevalente, ma per l’importo totale dei lavori.**



Conseguenze operative

Per un **appalto di valore pari o superiore a EUR 150.000**, **l’attestazione-SOA deve sempre essere posseduta**. Ma ciò è **necessario e sufficiente** che avvenga **per la categoria prevalente**, che è sempre (e da sempre) a qualificazione obbligatoria *ex se*, senza possibilità di farsi ricorso al subappalto qualificatorio?



Nessuna disposizione stabilisce ora che l’attestazione-SOA debba essere posseduta per tutte le categorie scorporabili, tranne due eccezioni alla regola: 1) OG 2, OS 2-A, OS 2-B, OS 24 (limitatamente ai parchi e giardini di cui all’art. 10, comma 4, lett. f) del **Codice dei beni culturali e del paesaggio**) e OS 25 (**Tutela dei beni culturali**), 2) OG 11 (**impianti tecnologici integrati**).



Un altro aspetto rilevante riguarda i limiti quantitativi per le categorie scorporabili. Pur non essendo stati esplicitati dal codice, la modifica **all’art. 40 dell’Allegato I.7. abbassa dal 15% al 10% la soglia** per individuare le lavorazioni di particolare complessità tecnica, offrendo un parametro utile per la redazione degli atti di gara.

Quando una categoria è “scorporabile”?

Una categoria può essere dichiarata scorporabile se:

- ✓ **non è prevalente** nell'appalto;
- ✓ **supera la soglia del 10%** dell'importo contrattuale;
- ✓ richiede una **qualificazione specifica** che non tutti i concorrenti possiedono;
- ✓ è prevista **espressamente nel progetto esecutivo** e nei documenti di gara (**Capitolato speciale d'appalto, Disciplinare di gara**).



Allegato II.12 (modificato)

Il D. Lgs. 209/2024 ha precisato che:

- Le **categorie scorporabili obbligatorie** vanno sempre indicate nei documenti di gara (Capitolato speciale d'appalto, Disciplinare di gara).
- È possibile individuare **categorie scorporabili facoltative** per facilitare la partecipazione di operatori meno qualificati, a condizione che:
 - non si tratti di lavorazioni prevalenti,
 - siano **chiaramente definite in fase progettuale**.

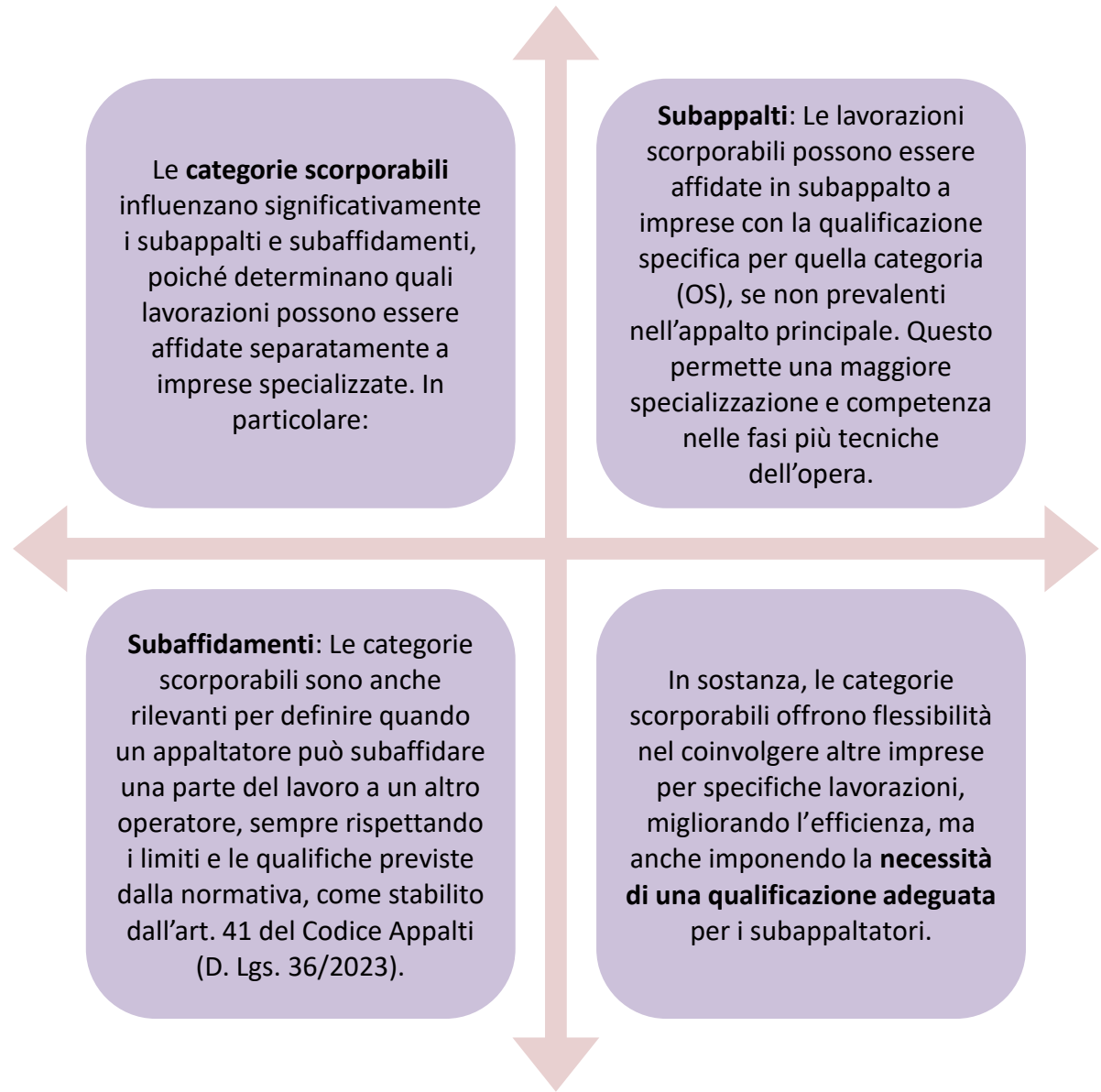
Esempio (semplificato) con categorie e scorporabilità

Un esempio tipico di lavorazione scorporabile potrebbe essere, in un appalto per la ristrutturazione di un edificio scolastico (categoria OG1), l'impianto antincendio (categoria OS5), o l'impianto elettrico (OS30) perché possono essere affidati ad una ditta qualificata specificamente per quel tipo di lavoro.

Codice	Categoria	Tipologia	Scorporabile	Note
OG1	Edifici civili e industriali	Generale	✗	Categoria prevalente, di norma non scorporata
OG3	Strade, autostrade, ponti, viadotti	Generale	✓	Se secondaria nel progetto
OS6	Finiture di opere generali in legno	Specialistica	✓	Scorporabile se supera il 10% dell'importo
OS28	Impianti termici e condizionamento	Specialistica	✓	Scorporabile, con requisiti tecnici specifici
OS30	Impianti elettrici	Specialistica	✓	Scorporabile, con requisiti tecnici specifici

Categorie omogenee di lavorazioni scorporabili

Impatti sulla Fase Esecutiva Lavori



Subappalto e subaffidamento

Novità dopo il
D.Lgs. 209/2024

Nel nuovo Codice Appalti (D.Lgs. 36/2023):

- I **subappalti** sono disciplinati principalmente da:
 - **Articolo 119** → *Subappalto*
 - **Articolo 120** → *Subaffidamenti*
 - **Articolo 121** → *Condizioni di esecuzione e controlli*
- Il **D.Lgs. 209/2024** (correttivo) ha **modificato questi articoli**, in particolare l'art. 119.

Art. 119 Subappalto

Prima (D.Lgs. 50/2016)	Dopo (D.Lgs. 36/2023 + 209/2024)
Il subappalto era limitato di default (max 30%)	Il subappalto è libero per principio
Superare il limite richiedeva motivazione dell'operatore	Limitare il subappalto richiede motivazione della stazione appaltante

Cosa regola:

Disciplina **cos'è il subappalto** e **quali sono le condizioni per effettuarlo**.

Punti principali:

- **Definizione:** il subappalto è l'affidamento a terzi da parte dell'appaltatore dell'esecuzione di parti dell'appalto.
- **Abolizione del tetto fisso del 30%:** il nuovo codice **non impone più un limite percentuale**; resta però il principio che la stazione appaltante può **limitare il subappalto solo per motivi oggettivi, giustificati e proporzionati**, da inserire nella documentazione di gara (**limitabile solo se motivato**).
- **Obblighi dell'appaltatore:**
 - deve **dichiarare in fase di offerta** le parti di prestazione che intende subappaltare;
 - deve **comunicare i nominativi dei subappaltatori** prima dell'inizio dell'esecuzione.
- **Subappalto a cascata:** possibile **solo se previsto e autorizzato**, con motivazione.



1. Subappalto a cascata

Definizione:

È il caso in cui **un subappaltatore a sua volta affida in subappalto** una parte o la totalità delle lavorazioni ricevute.

Articolo di riferimento:

Art. 119: disciplina l'obbligo di indicazione dei subappaltatori e vieta il subappalto “non autorizzato” o “in bianco”.

✗ Di norma vietato, in quanto rompe il principio di controllo da parte della stazione appaltante su chi effettivamente esegue le prestazioni contrattuali.

Tuttavia, **può essere autorizzato in casi specifici e motivati**, purché:

- venga **espressamente previsto nel contratto di appalto principale**;
- sia **richiesto e autorizzato per iscritto** dalla stazione appaltante;
- si garantisca la **trasparenza**, la **tracciabilità dei flussi finanziari** e la **regolarità contributiva** anche del sub-subappaltatore.



Art. 120 – Subaffidamenti



Cosa regola:

Disciplina gli **affidamenti a terzi che non costituiscono subappalto**, come forniture o servizi non direttamente oggetto dell'appalto.



Punti principali:

- Sono considerati **subaffidamenti** (e non subappalto):
 - attività **marginali** o accessorie;
 - forniture senza posa in opera;
 - **attività intellettuali** o non esecutive.
- Non serve autorizzazione, ma **devono essere comunicati alla stazione appaltante** per garantire trasparenza e controllo.
- I subaffidatari **non assumono le responsabilità dell'esecutore**.



Art. 121 – Condizioni di esecuzione e controlli

Cosa regola:

Stabilisce le **modalità di controllo sull'esecuzione del contratto**, incluso il subappalto.

Punti principali:

- **Responsabilità solidale** tra appaltatore e subappaltatore in materia di:
 - sicurezza sul lavoro,
 - trattamento retributivo e contributivo.
- **La stazione appaltante** può:
 - prevedere **pagamenti diretti** ai subappaltatori (se richiesto);
 - **vigilare sui flussi finanziari**, sul rispetto delle norme in materia di lavoro e sicurezza.
- Obbligo per l'appaltatore di fornire:
 - elenco subappaltatori e subaffidatari impiegati,
 - contratti e DURC aggiornati.

Subappalto e subaffidamento

Controlli da eseguire nelle varie fasi

I controlli sul subappalto sono **articolati, multilivello e continuativi**.

Coinvolgono:

- la **fase di gara** (dichiarazioni e requisiti),
- la **fase esecutiva** (autorizzazioni, sicurezza, pagamenti),
- la **chiusura del contratto** (verifiche finali).

Controlli preventivi (prima dell'esecuzione del subappalto)

Obiettivo: prevenzione e trasparenza ex ante

- **Art. 119, comma 3** → L'operatore economico indica all'atto dell'offerta le lavorazioni da subappaltare.
- **Art. 119, comma 2** → Eventuali limitazioni al subappalto devono essere motivate dalla stazione appaltante.
- **Art. 94 ss. + Art. 100** → Verifiche sui requisiti generali e speciali, anche per subappaltatori già noti.

Controlli preventivi (prima dell'esecuzione del subappalto)

Obiettivo: prevenzione e trasparenza ex ante

Attività di controllo	Norma di riferimento	Note
Obbligo di dichiarazione delle lavorazioni che si intende subappaltare	Art. 119, c. 3	In sede di offerta
Verifica requisiti del subappaltatore (se già noto)	Art. 94 ss.	Es. SOA, casellario ANAC, requisiti generali
Motivazione dell'eventuale limite al subappalto	Art. 119, c. 2	A carico della stazione appaltante

Controlli in corso d'opera (fase esecutiva)

Obiettivo: controllo operativo, regolarità e sicurezza

- **Art. 119, comma 6** → Comunicazione dei subappaltatori prima dell'avvio e autorizzazione (con silenzio-assenso dopo 20 giorni).
- **Art. 121** → Disciplina le condizioni di esecuzione del subappalto e i controlli (DURC, sicurezza, responsabilità solidale, tracciabilità pagamenti).
- **Art. 94, comma 9** → Introduce un'importante **estensione dei controlli** anche ai soggetti **non qualificabili formalmente come subappaltatori**, ma che comunque eseguono attività significative nel contratto pubblico.
- **Art. 120** → Definisce e distingue i subaffidamenti non qualificabili come subappalti (ma comunque rilevanti).

Controlli in corso d'opera (fase esecutiva)

Obiettivo: controllo operativo, regolarità e sicurezza

Attività di controllo	Norma di riferimento	Note
Comunicazione nominativi subappaltatori prima dell'avvio attività	Art. 119, c. 6	Obbligo a carico dell'appaltatore
Autorizzazione da parte della SA	Art. 119, c. 6	Silenzio-assenso dopo 20 giorni
Verifica DURC, antimafia, qualificazioni	Art. 94, Art. 121	Anche per subaffidamenti significativi
Obbligo di contratto scritto e rispetto norme sicurezza	Art. 121, c. 2-3	DL verifica applicazione
Tracciabilità dei pagamenti e possibili pagamenti diretti	Art. 119, c. 7-8	Su richiesta o se previsto dal bando
Responsabilità solidale appaltatore-subappaltatore	Art. 121, c. 5	Per retribuzioni e contributi

Controlli finali (in fase di collaudo o pagamento)

Obiettivo: accertamento finale di regolarità

- **Art. 121, comma 6** → Verifica finale di regolarità del subappaltatore prima dello svincolo della garanzia.
- **Art. 120, comma 2** → Registro dei subappalti e subaffidamenti.
- **Art. 119, comma 8** → Tracciabilità dei pagamenti e possibilità di pagamento diretto ai subappaltatori.

Controlli finali (in fase di collaudo o pagamento)

Obiettivo: accertamento finale di regolarità

Attività di controllo	Norma di riferimento	Note
Verifica finale adempimenti subappaltatore	Art. 121, c. 6	Condizione per svincolo garanzie
Compilazione registro subappalti/subaffidamenti	Art. 120, c. 2	Per rendicontazione e trasparenza



In sintesi

Subappalti e Subaffidamenti

Articolo	Tema	Cosa regola
119	Subappalto	Condizioni, comunicazioni, divieti e ammissibilità
120	Subaffidamenti	Forniture e attività accessorie, fuori dal subappalto
121	Controlli	Sicurezza, pagamenti diretti, responsabilità solidale

Q&A / Discussione

GRAZIE.

Ing. Trombetta Maria Moira